



COMUNE DI ABBIATEGRASSO
(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI
MEMBRI DELLA CONSULTA COMUNALE
DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL
COMUNE DI ABBIATEGRASSO**

➤ Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29.3.2007

Articolo 1

1. La Consulta è composta da 21 membri di cui 5 rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio specificamente a favore degli stranieri
2. All'elezioni dei membri di cui all'articolo 6, comma 1 lettere a); b); c) dello Statuto della Consulta, partecipano i cittadini stranieri o apolidi residenti nel Comune di Abbiategrasso da almeno un anno, in possesso di permesso di soggiorno o ricevuta del permesso in fase di rinnovo, che, alla data di svolgimento delle elezioni abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

Articolo 2

1. Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone di maggiore età che, alla data fissata per le elezioni, sono in possesso dei requisiti indicati dall'art. 61, punto 1, lett. a), b), c), dello Statuto comunale della Consulta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 60 del 29/9/2005 e che non abbiano riportato alcuna condanna penale definitiva per reati non colposi;

Articolo 3

1. L'esistenza dei requisiti necessari per esercitare il voto deve essere comprovata mediante l'esibizione di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e del documento d'identità valido (passaporto, carta d'identità o patente guida rilasciate da autorità italiane).
2. L'esistenza dei requisiti richiesti per essere eletti va comprovata mediante l'esibizione dei documenti indicati nel comma precedente;
3. L'inesistenza di condanne penali è verificata d'ufficio.

Articolo 4

1. Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto della Consulta, la Consulta dura in carica 5 anni e la nuova elezione deve essere indetta dal Sindaco, entro il 90° giorno antecedente la data di scadenza del suo mandato.
2. Il luogo di riunione è un locale del Comune idoneo allo scopo e attrezzato per assicurare la garanzia della segretezza del voto

1. Articolo 6 DELLO STATUTO - COMPONENTI DELLA CONSULTA

Possano essere componenti della Consulta:

- a. Cittadini stranieri residenti regolarmente nel distretto sociosanitario abbiatense;
 - b. Cittadini naturalizzati italiani, anche con doppia cittadinanza;
 - c. Apolidi;
 - d. Rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio specificamente a favore degli stranieri;
 - ↳ Sono eletti i membri sub a.b.c.;
 - ↳ Sono di nomina del Consiglio comunale su proposta del sindaco i membri sub d;
 - ↳ I membri sub a.b.c. devono costituire i due terzi dei componenti la Consulta;
 - ↳ La eguale rappresentanza dei due sessi alla Consulta è un obiettivo perseguito dalla stessa; pertanto è obbligatorio che presidente e vicepresidente appartengano a generi diversi;
2. I candidati sono dichiarati/e eletti dalla Commissione elettorale a seguito di elezioni svolte secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento. In caso di dimissioni o decadenza di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti, della stessa area geografica continentale di provenienza;
 3. Partecipa ai lavori della Consulta un rappresentante del comune con funzione di segretario. Allo stesso sono attribuiti compiti di collegamento tra la Consulta e gli Uffici comunali.
 4. In caso di dimissioni dei membri della Consulta si procede alla surroga con le stesse procedure previste per l'elezione che avviene mediante la nomina del primo dei non eletti per i membri di cui all'art. 4, comma 1 lettere a,b,c e per i membri di cui all'art. 4 comma 1 lettera d attraverso una nuova nomina da parte del Consiglio Comunale su proposta del Sindaco

I membri della Consulta assenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti e si procede alla loro surroga con le stesse procedure previste al comma precedente

3. L'elezione dei membri della Consulta non può essere coincidente con nessun'altra consultazione elettorale.

Articolo 5

1. Il numero dei membri stranieri da eleggere è 16
2. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze fino alla concorrenza del numero dei seggi
3. Nel caso in cui il numero di candidati eletti fosse inferiore al numero dei seggi disponibili, i seggi restanti non vengono attribuiti e si procederà a riproporzionare il numero dei componenti di nomina consiliare previsti dall'articolo 6, comma 1 lett. d) dello statuto

Articolo 6

1. Il Sindaco, nei termini di cui al precedente articolo 4, stabilisce la data della votazione e ne assicura, almeno quaranta giorni prima, la massima pubblicità.
2. Con il medesimo atto, il Sindaco:
 - Invita i cittadini stranieri in possesso dei requisiti a partecipare alla consultazione
 - Comunica le modalità per l'esercizio del voto
 - indica il luogo di riunione
 - nomina apposita commissione elettorale, costituita dal responsabile del servizio elettorale che la presiede e da due dipendenti del Comune di adeguata qualifica, con il compito di assicurare la completa organizzazione tecnica delle elezioni
3. Le elezioni si svolgono in un giorno feriale o festivo, dalle ore 8 alle ore 21
4. Le operazioni di scrutinio si svolgono, in forma pubblica, nel giorno successivo la consultazione
5. Alle operazioni di voto possono assistere i candidati

Articolo 7

La Commissione Elettorale:

- Predisporre la lista degli elettori sulla base delle risultanze anagrafiche;
- ammette le candidature presentate dopo aver verificato il possesso dei requisiti indicati dal precedente articolo 2
- seguendo l'ordine cronologico delle candidature presentate, approva la lista dei candidati;
- Dispone la stampa delle schede di votazione
- sovrintende alle operazioni di voto;
- decide su ogni controversia insorta durante le operazioni di voto;
- procede allo scrutinio;
- redige apposito verbale delle operazioni di voto e lo trasmette alla Giunta Comunale unitamente a tutti gli atti inerenti l'elezione
- predisporre tutta la modulistica necessaria per le finalità di cui al presente regolamento

Articolo 8

1. Ogni cittadino straniero interessato, in possesso dei requisiti, può candidarsi presentando apposita domanda alla Commissione elettorale non oltre il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per la votazione.

2. I candidati dovranno indicare nella domanda il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il paese di provenienza.
3. La Commissione elettorale, seguendo l'ordine cronologico delle candidature, compila la lista dei candidati dandone ampia pubblicità

Articolo 9

1. La commissione elettorale disporrà dell'elenco unico degli elettori iscritti. Al momento della consegna della scheda l'elettore dovrà apporre la sua firma sul tabulato in corrispondenza del nome.

Articolo 10

1. Il voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato.
2. Nella scheda di votazione l'elettore potrà esprimere fino a due preferenze apponendo un segno sui nominativi prescelti.
3. Le schede elettorali contenenti più di due preferenze o segni di riconoscimento sono nulle.
4. Sono altresì nulle le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.
5. La scheda di votazione deve essere conforme al seguente schema:

<p style="text-align: center;">COMUNE DI ABBIATEGRASSO</p> <p style="text-align: center;">ELEZIONE DI 16 MEMBRI DELLA CONSULTA COMUNALE DEGLI STRANIERI</p> <p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;"><small>FIRMA DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE</small></p>
--

candidati per l'elezione di sedici membri della consulta comunale degli stranieri

1	Nome	Paese di provenienza	19	Nome	Paese di provenienza
2	Nome	Paese di provenienza	20	Nome	Paese di provenienza
3	Nome	Paese di provenienza	21	Nome	Paese di provenienza
4	Nome	Paese di provenienza	22	Nome	Paese di provenienza
5	Nome	Paese di provenienza	23	Nome	Paese di provenienza
6	Nome	Paese di provenienza	24	Nome	Paese di provenienza
7	Nome	Paese di provenienza	25	Nome	Paese di provenienza
8	Nome	Paese di provenienza	26	Nome	Paese di provenienza
9	Nome	Paese di provenienza	27	Nome	Paese di provenienza
10	Nome	Paese di provenienza	28	Nome	Paese di provenienza
11	Nome	Paese di provenienza	29	Nome	Paese di provenienza
12	Nome	Paese di provenienza	30	Nome	Paese di provenienza
13	Nome	Paese di provenienza	31	Nome	Paese di provenienza
14	Nome	Paese di provenienza	32	Nome	Paese di provenienza
15	Nome	Paese di provenienza	33	Nome	Paese di provenienza
16	Nome	Paese di provenienza	34	Nome	Paese di provenienza
17	Nome	Paese di provenienza	35	Nome	Paese di provenienza
18	Nome	Paese di provenienza	36	Nome	Paese di provenienza

Articolo 11

1. Il Sindaco, entro il 10° giorno successivo alla votazione, pubblica all'Albo Pretorio il risultato dell'elezione dandone ampia comunicazione al pubblico con i mezzi ritenuti più opportuni e agli eletti con comunicazione personale.

Articolo 12

1. Qualora per dimissioni o decadenza o per altra causa venga meno uno dei componenti della Consulta, lo stesso viene sostituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dello statuto dal primo dei non eletti, della stessa area geografica continentale di provenienza.
2. Ai fini di cui al precedente comma, le aree geografiche sono: Europa, Africa, Asia, America ed Oceania.